

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie**

**Proroga e modifica dell'11 settembre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010 e del 6 febbraio 2012<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2012 e 2013**  
del 28 marzo 2012

**Art. 1            In generale**

**Art. 2            Adeguamento dei salari effettivi 2012**

**Art. 3            Adeguamento dei salari effettivi 2013**

**Convenzione addizionale sugli adeguamenti materiali del CCL costruzioni  
ferroviarie del 28 marzo 2012**

**Art. 9 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2            (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)**

**Art. 11 cpv. 7            (Protezione contro la disdetta)**

**Art. 12 cpv. 7<sup>bis</sup>            (Disposizioni relative all'orario di lavoro;  
Ore supplementari)**

<sup>1</sup> FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 985 4443, 2012 1243

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

**Art. 17 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 classe salariale A, cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>**  
**(Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13<sup>a</sup> mensilità])**

**Art. 21 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b**  
**(Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia)**

**Allegato 2**            **Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie**

**Art. 2 cpv. 1**            **(Entità dell'indennità giornaliera)**

### III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale del 28 marzo 2012 sull'adeguamento dei salari del contratto collettivo di lavoro.

### IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015. Le modifiche dell'articolo 21 CCL e dell'allegato 2 CCL entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

11 settembre 2012    In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova